



**AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI
COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1**

**REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE
ALLA QUOTA SOCIALE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE**

**Articolo 1
Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la compartecipazione degli utenti alla quota sociale della spesa per le prestazioni socio-sanitarie erogate dall' Azienda Consortile per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell'Ambito A1. A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto:

- dalla L.R. 11/2007;
- dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii.;
- dal D.P.C.M. del 29/11/2001, Allegato 1C;
- dalle Linee di indirizzo in materia di compartecipazione ai servizi sociali e sociosanitari (Allegato C al Decreto n. 6 del 04/02/2010 del Commissario ad acta della Regione Campania per il rientro del disavanzo sanitario);
- dai decreti del Commissario regionale ad acta per il rientro del disavanzo sanitario n. 77 del 11/11/11 e n. 81 del 20/12/11;
- dalla D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012;
- dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013;
- dal Decreto Legge 42/2016;
- dal Decreto Ministeriale 146/2016;
- dalla Legge 89/2016;
- dal Decreto n. 97/2018 del Commissario ad acta della Regione Campania per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario;

**Articolo 2
Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica alle prestazioni socio-sanitarie agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)*", della legge n. 89/2016 "*Recepimento delle sentenze del Consiglio di Stato nel calcolo dell'ISEE*", erogate dalla ASL Avellino e dall'Azienda consortile per la gestione delle politiche sociali nei Comuni nell'Ambito A1, su domanda del

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 02 del 14/05/2019

cittadino interessato o suo tutore legale, per le quali la normativa nazionale prevede lo strumento della compartecipazione ai costi.

Per "prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria" si intendono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitari rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia ovvero interventi a favore di tali soggetti. La determinazione e l'applicazione dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale della prestazione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

La compartecipazione è esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo delle singole prestazioni sociosanitarie previste dall'Allegato 1C del D.P.C.M. 29/11/2001 sui L.E.A., che sono le seguenti:

Tipologia	Prestazione	Quota ASL	Quota sociale
Assistenza Domiciliare	Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP) – comprese le prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona [prestazioni a domicilio di medicina generale, pediatria di libera scelta b) prestazioni a domicilio di medicina specialistica; c) prestazioni infermieristiche a domicilio d) prestazioni riabilitative a domicilio e) prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona f) prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica e integrativa	50%	50%
Assistenza semiresidenziale	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali – prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio-riabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi	70%	30%
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani – prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo	50%	50%
Assistenza residenziale	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie – prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale	40%	60%
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali – prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per disabili gravi	70%	30%
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali – prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per disabili privi di sostegno familiare	40%	60%
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani – prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo	50%	50%
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone con infezione da HIV – prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungo-assistenza in regime residenziale	70%	30%

Per le modalità di accesso ai servizi di cui sopra si fa riferimento al Regolamento per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie dell'ASL Avellino e dell'Ambito A01.

Art. 3

ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

I richiedenti i servizi di cui al presente regolamento possono fruire di condizioni agevolate, in base alla situazione economica, valutata utilizzando lo strumento dell'ISEE a norma del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, del Decreto Legge 42/2016 e del Decreto Ministeriale 146/2016.

L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che sono in parte auto dichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).

La DSU si presenta a un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. Una volta presentata, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell'ente acquirente ma non l'ISEE calcolato. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Entro circa 10 giorni dalla data di acquisizione della DSU, l'INPS (in base ai dati auto dichiarati, a quelli acquisiti dall'Agenzia delle entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l'ISEE e lo rende disponibile.

La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione fino alla data indicata nella dichiarazione stessa.

L'ISEE differisce sulla base della prestazione socio-sanitaria richiesta, come previsto dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013.

Art. 4

Controlli sulle dichiarazioni

L'Azienda Consortile, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

Le modalità di campionamento dei controlli saranno stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade dal beneficio del servizio e verrà segnalato all'Autorità giudiziaria.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione ai Servizi Sociali dell'Azienda, si provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni per usufruire del servizio e pertanto non decadere dal beneficio.

Articolo 5

Determinazione della quota di compartecipazione, da parte dei richiedenti, alla parte sociale della spesa per i servizi domiciliari e semiresidenziali

La compartecipazione alla quota sociale della spesa da parte dei richiedenti prestazioni per i servizi domiciliari e semiresidenziali è calcolata in base al trattamento minimo annuo della pensione INPS, il cui ammontare è pari ad € 6.669,13 per l'anno 2019.

La compartecipazione è la seguente:

- a) nessuna forma di compartecipazione a carico dei richiedenti che hanno un ISEE pari o inferiore al 160% dell'ammontare del trattamento minimo annuo della pensione INPS pari ad **€ 10.670,61** per il 2019. Tale soglia di esenzione è da considerarsi come una quota che rimane in disponibilità all'assistito indipendentemente dal numero o quantità di servizi utilizzati.
- b) compartecipazione pari al 100% della quota sociale della spesa a carico dei richiedenti che hanno un ISEE superiore a 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo annuo della pensione INPS pari ad **€ 29.010,72** per il 2019;
- c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alla parte sociale della spesa per il servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp } i \text{ j} = (\text{I.S.E.E.i} - \text{I.S.E.E.m}) * \text{CS0} / \text{I.S.E.E.0}$$

dove:

- Comp i j rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto relativa alla prestazione sociale j;
- I.S.E.E.i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
- I.S.E.E.m rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica equivalente al di sotto la quale non è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.
- CS 0 rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;
- I.S.E.E.0 rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

Articolo 6

Determinazione della quota di compartecipazione, da parte dei richiedenti, alla parte sociale della spesa per i servizi residenziali

La compartecipazione alla quota sociale della spesa da parte dei richiedenti prestazioni per i servizi residenziali è calcolata in base all'indennità di accompagnamento e al trattamento minimo annuo della pensione INPS, il cui ammontare è pari ad € 6.669,13 per l'anno 2019.

La compartecipazione è la seguente:

- Per i soggetti non titolari d'indennità di accompagnamento si applicano i criteri previsti all'art. 5.

- Per i soggetti titolari della indennità di accompagnamento (L. 11 febbraio 1980, n. 18), si procede come segue:
 - a) compartecipazione pari al 75% dell'indennità di accompagnamento a carico dei richiedenti che hanno un ISEE inferiore alla soglia di esenzione di cui all'art. 5, lettera a);
 - b) compartecipazione pari al 100% della quota sociale della spesa a carico dei richiedenti che hanno un ISEE superiore alla soglia di cui all'art. 5, lettera b);
 - c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alla parte sociale della spesa per il servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp } i j = (I.S.E.E.i - I.S.E.E.m) + IA * CS0 / I.S.E.E.0$$

dove:

- Comp i j rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto i relativa alla prestazione sociale j;
- I.S.E.E.i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
- I.S.E.E.m rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica equivalente al di sotto la quale non è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.
- IA rappresenta l'indennità annua di accompagnamento;
- CS 0 rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;
- I.S.E.E.0 rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

Articolo 7

Adeguamento nel tempo delle soglie

Al fine di assicurare l'applicabilità nel tempo del presente regolamento, la soglia minima e quella massima entro cui sono state determinate le fasce ISEE con cui stabilire la quota di compartecipazione dell'utente, si intendono automaticamente modificate al variare del trattamento minimo INPS.

Articolo 8

Modalità di pagamento

Le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie soggette alla compartecipazione di cui all'allegato 1C del D.P.C.M. del 29.11.2001, a norma delle disposizioni di cui all'allegato C del Decreto Commissariale 6/2010 e 110/14, fattureranno secondo le indicazioni della D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016, fatti salvi eventuali ulteriori disposizioni regionali in contrasto con il presente regolamento, come segue:

- alla ASL nel cui territorio opera la struttura esclusivamente le tariffe dovute per la componente sanitaria;
- al beneficiario della prestazione per le tariffe dovute per la componente sociale determinate secondo le modalità del presente regolamento;
- al Consorzio A01 per le tariffe dovute per la componente sociale a carico dell'Ambito territoriale.

Articolo 9

Informativa sulla Privacy

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali :

- a. I dati personali forniti dai richiedenti il servizio sono raccolti esclusivamente per la procedura di valutazione necessaria ai fini dell'eventuale ammissione e per lo svolgimento di ogni altro connesso atto/procedimento/adempimento amministrativo relativo al servizio richiesto;
- b. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di attivare il servizio e non consente di ottenere alcuna ulteriore prestazioni sociali agevolate di cui al DCPM n. 159 del 5/12/2013 ed alcun altro intervento previsto dal sistema integrato locale dei servizi sociali ai sensi della legge 328/2000 e della legge regionale 11/2007.
- c. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati posso essere comunicati sono:
 - Il personale delle amministrazioni sanitaria e comunale interessato al procedimento;
 - Ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e SS.MM.II.
- d. I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 15 del regolamento UE 2016/679 e ove applicabili, i diritti di cui agli art. 16 – 21 GDPR nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
- e. Il titolare del trattamento è l'Azienda Speciale Consortile per la gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito territoriale A1 in persona del legale rappresentante p.t., il Presidente del CDA.

Articolo 10

Entrata in vigore

Le norme del presente Regolamento si applicano a seguito della pubblicazione, all'albo pretorio on-line del Consorzio A01 della Delibera di approvazione del Regolamento, ai sensi dello Statuto Consortile in vigore.

Articolo 11

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.